

x Controlle



N. 3283/2013 Sen.
N. 3182/2013 Rep.
N. _____ F.N.

T. BUSTO A.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione I Civile-RG 1748/2011

riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott.ssa Maria Rosaria Sodano	Presidente
Dott.ssa Carla Romana Raineri	Consigliere relatore
Dott. Domenico Bonaretti	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di appello iscritto al numero di ruolo sopra riportato promosso da:

Finanziaria **SpA** , rappresentata e difesa dagli avv.ti **-** ed

-

Appellante

Contro

S.F.

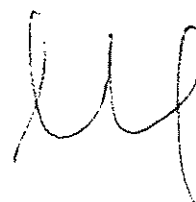
Appellata ed appellante incidentale

L'appellante così

CONCLUDE

Contrariis reiectis e previe le declaratorie juris che del caso, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame:

- **in via principale:**
 - dichiarare viziata in fatto e diritto l'ordinanza decisoria 5.4.11 ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Busto Arsizio Sezione Distaccata di Saronno, per i motivi di cui ^{all'atto di Appello} in premessa riformandola;
 - conseguentemente, dichiarare che gli interessi applicati al contratto di finanziamento n. (Omissis) sono legali e per l'effetto:
 - dichiarare valide ed efficaci nei confronti dell'appellata le clausole del contratto n. (Omissis) relative agli interessi;
 - dichiarare che la sig.ra S.F. è tenuta a corrispondere alla Finanz. tutte le somme pattuite nel detto contratto di finanziamento e ciò sino all'esatto adempimento dello stesso;
 - condannare parte appellata al pagamento sia delle spese della CTU di primo grado, che delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
- **sempre in via principale:** rigettare l'appello incidentale formulato da S.F. in quanto del tutto infondato in fatto e diritto, per i motivi di cui agli atti di primo e secondo grado;
- emettere ogni altra statuizione e declaratoria che del caso.



CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE I

R.G.A. N° 1748/2011 - Consigliere Istruttore d.ssa Raineri

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

per la signora S.F. con l'avv. -

- appellata ed appellante incidentale -

CONTRO

- **FINANZIARIA S.P.A.** con gli avv. -

- appellante -

*** * ***

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:

1) IN ORDINE AL CONTRATTO DI PRESTITO -

- **in via principale:** rigettare l'appello proposto da - Finanziaria in quanto infondato in fatto ed in diritto;

- **in subordine:** nel denegato caso di accoglimento dell'appello proposto da - Finanziaria e, in accoglimento dell'appello incidentale:

a) accertare e dichiarare che il contratto di prestito n. (OMISSIS) è nullo ex art. 1418 cod. civ. per violazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 180/1950;

b) accertare e dichiarare che il capitale residuo dovuto, dedotte le n. 28 rate già versate pari a complessivi € 8.736,00, ammonta alla data del 28.2.2011 ad € 10.604,77 o a quel diverso importo ritenuto di giustizia;

c) disporre ex art. 125-bis D.Lgs. n. 385/1993 che la signora S.F. provveda alla restituzione del capitale residuo pari ad € 10.604,77 o a quel diverso importo ritenuto di giustizia, in n. 92 rate di € 115,27 ciascuna da corrispondersi alle

scadenze mensili previste in contratto a partire dal 31.3.2011 o secondo quel diverso piano di ammortamento ritenuto equo senza maggiorazione alcuna di interessi;

2) IN ORDINE AL CONTRATTO DI PRESTITO N. (Omissis) in accoglimento

dell'appello incidentale a parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702 *ter* c.p.c. resa il 5.4.2011 dal Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Distaccata di Saronno:

a) accertare e dichiarare che il contratto di prestito n. (Omissis) è nullo ex art. 1418 cod. civ. per violazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 180/1950;

b) accertare e dichiarare che il capitale residuo dovuto, dedotte le n. 29 rate già versate pari a complessivi € 9.019,00, ammonta alla data del 28.2.2011 ad € 12.472,38 o a quel diverso importo ritenuto di giustizia;

c) disporre ex art. 125-bis D.Lgs. n. 385/1993 che la signora S.F. provveda alla restituzione del capitale residuo pari ad € 12.472,38 o a quel diverso importo ritenuto di giustizia, in n. 91 rate di € 130,06 ciascuna da corrispondersi alle scadenze mensili previste in contratto a partire dal 31.3.2011 o secondo quel diverso piano di ammortamento ritenuto equo senza maggiorazione alcuna di interessi;

- in ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese di C.T.U. di primo grado e a rifondere le spese, diritti ed onorari del giudizio di primo e di secondo grado.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza resa ex art. 702 ter c.p.c., il Tribunale di Busto Arsizio, sez. di Saronno, nel contraddittorio fra S.F. (ricorrente) e Finanziaria SpA (resistente),

i) dichiarava nulle le clausole del contratto di finanziamento n. (Omissis) relative agli interessi;

ii) dichiarava S.F. tenuta a pagare, alla data del 30.11.2010, alla Finanziaria, la somma di € 11.852,77 alle scadenze residue di contratto;

iii) rigettava le ulteriori domande proposte dalla ricorrente;

iv) disciplinava, di conseguenza, le spese processuali;

v) disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per la valutazione in merito al reato di usura.

Avverso tale ordinanza ha proposto appello la Finanziaria.

Lamenta l'appellante, con ampie argomentazioni, la erroneità del *decisum* per avere il giudice di primo grado considerato rilevante, ai fini del calcolo del tasso soglia, il costo dell'assicurazione finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo.

Si è costituita la parte appellata contestando il fondamento della proposta impugnazione, della quale ha domandato il rigetto, e proponendo appello incidentale volto all'accoglimento delle domande disattese dal primo giudice.

La Corte, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.

In data 7.5.2013 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e rispettive repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sull'appello principale di Finanziaria SpA

La determinazione del tasso ai fini della indagine sulla usura deve essere condotta tenendo conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Ritiene la Corte che, in tale prospettiva, debba essere ricompresa, nel calcolo del tasso praticato, anche la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo,



atteso che essa è condizione necessaria per l'erogazione del credito ed attesa, altresì, la sua natura remunerativa, sia pure in via indiretta, per il mutuante.

Devono, infatti, ritenersi rilevanti, ai fini della integrazione della fattispecie dell'usura, tutti gli oneri che il contraente sopporta in connessione con l'erogazione del credito (cfr. Cass. pen. n. 12028/10 e Cass. pen n. 28743/10)..

Le direttive e le istruzioni della Banca d'Italia, quale organo di vigilanza ed indirizzo delle banche e degli operatori finanziari, non sono vincolanti per gli organi giurisdizionali, non essendo fonti normative.

Non senza rilevare che le nuove istruzioni della Banca d'Italia (a partire dall'agosto 2009) includono anche il costo relativo alle polizze assicurative nel calcolo ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, con ciò avvalorando la tesi accolta in via interpretativa dal primo giudice.

Sull'appello incidentale proposto da S.F.

Relativamente al contratto di prestito n. (Omissis), l'appello incidentale riveste carattere subordinato e deve pertanto ritenersi assorbito nella pronuncia di rigetto dell'appello principale.

Relativamente al contratto di prestito n. (Omissis), osserva la Corte che, in difetto di una specifica previsione normativa, la asserita violazione dell'art. 39 D.P.R. n. 180/50 non possa essere sanzionata con la declaratoria di nullità del contratto.

La nullità del contratto per contrarietà a norma imperativa presuppone violazioni attinenti ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del contratto.

Trattasi, nella specie, di violazione di norme comportamentali che possono giustificare al più il risarcimento/ristoro del danno subito, costituito delle quote della commissione distributiva e dei premi assicurativi corrispondenti al periodo che intercorre tra il rinnovo *ante tempus* ed il termine iniziale legale previsto per l'estinzione e il rinnovo.

Quanto alle spese della CTU, esse sono state poste per intero a carico di Finanziaria e non v'è quindi interesse al proporre appello incidentale sul punto..

Quanto alla parziale compensazione delle spese processuali disposta dal giudice di prime cure, la statuizione deve considerarsi del tutto corretta e condivisibile, essendo stata la S.F. parzialmente soccombente rispetto al *petitum* dedotto in primo grado, confermato da questa Corte.

CR

La reciproca soccombenza in questo grado giustifica la integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio di appello.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:

respinge l'appello principale proposto avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 5.4.2011 nel procedimento sub RG.427/10;

respinge l'appello incidentale proposto da S.F. ;

dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente grado.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 17.7.2013.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



IL FUNZIONARIO
Maria C.  SERIO

CORTE IN APPELLO DI MILANO
DEPT. DI GIURISPRUDENZA CIVILE
Sezione I
OGGI 22 AGO. 2013

IL FUNZIONARIO
Maria C.  SERIO